

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 72 del 14-11-2017

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CARLO MOSCATO PER APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 763/17 DEL TRIBUNALE DI ISERNIA ESCLUSIVAMENTE PER LA CONDANNA ALLE SPESE LEGALI NEI CONFRONTI DEL COMUNE.

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *quattordici* del mese di *Novembre* con inizio alle ore 15:30 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	MANCINI ANTONINO	SINDACO	Presente
2	DONIA MARIO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa QUARANTA GABRIELLA

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco **MANCINI ANTONINO** dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO

Che è stata deposita la sentenza n. 763/17 del Tribunale di Isernia che, inopinatamente ed erroneamente, ha dichiarato il proprio difetto di Giurisdizione in favore del giudice amministrativo, assumendo erroneamente la sussistenza di "poteri valutativo-discrezionali dell'amministrazione sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur".

Orbene, tale apodittica affermazione del Giudice non risponde al vero sia perché nessuna eccezione del genere è stata mai opposta dal convenuto Bio For Energy, risultando invece frutto dell'immaginazione del Giudice, sia perché dal contratto di concessione del 23.02.2010 (art.4) risulta espressamente che, al contrario di quanto erroneamente riferito dal Giudice (dott.ssa Picano), il contratto prevede il pagamento dei canoni in maniera fissa (€ 21.420 annui) e soprattutto non sottoposta ad alcuna valutazione o discrezionalità della P.A..

Peraltro sulla sussistenza della Giurisdizione del giudice ordinario si era già pronunciato il precedente G.I. (dott. De Angelis) con provvedimento del 02.05.2016 (che allego), avente la forma dell'ordinanza ma il contenuto sostanziale della sentenza parziale ex art. 279 c. 2 n. 4 c.p.c. (Cass. Sez. Unite n. 3816 del 24.02.2005, Cass. n. 8174/2006), il quale in difetto di impugnazione immediata o riserva d'appello da parte della Bio For Energy, è passato in giudicato, con conseguente formazione sul punto del giudicato interno ed impossibilità da parte del Giudice di decidere in maniera diversa la questione di Giurisdizione con la sentenza definitiva (Cass. Sent. n. 10889 dell'11.05.2006; Cass. Sent. n. 18510 del 14.09.2004);

che il Comune è stato condannato – erroneamente - alle spese del Giudizio;

VISTO

Che il Comune debba appellare la sentenza, viste le deduzioni dell'Avv. Carlo Moscato contenute nella nota pervenuta tramite p.e.c. in data 9 novembre 2017, protocollo n. 1862, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente soprattutto per la soccombenza alle spese di giudizio della citata sentenza;

che la soccombenza (meramente virtuale) non è collegata dal c.d. rapporto di causalità (l'aver cioè radicato un giudizio per propria colpa), in quanto il mutamento di Giurisdizione è fatto consequenziale ed incolpevole, siccome derivante esclusivamente dalle difese del convenuto, che hanno spostato la Giurisdizione, benché originariamente e rettamente incardinata presso il Tribunale Ordinario, circostanza peraltro rilevata dallo stesso Giudice;

che a seguito della proposizione del giudizio, il Comune si è comunque avvantaggiato della riscossione della fidejussione di € 21.420,00, prestata dalla Liguria Assicurazioni;

RITENUTO

Che le eccezioni sollevate dalla Bio for Energy relative alla mancata consegna di alcune particelle intestate catastalmente ancora a privati appaiono fondate perché numerose particelle oggetto del contratto rep. 01/2010 non risultano intestate al Comune di Castelpizzuto, sicché appare opportuno non appellare nel merito la sentenza e, pertanto, non coltivare il giudizio teso al pagamento della differenza richiesta anche perché la Bio For Energy non ha mai preso materialmente possesso dei terreni, tant'è vero che in atti non esiste un verbale di consegna;

Che il Comune debba procedere con urgenza atteso che l'Avv. Carlo Moscato, con nota pervenuta tramite p.e.c. in data 14 novembre 2017 protocollo n. 1893, ha comunicato che in data 13.11.2017 la BIO FOR ENERGY MOLISE SOCIETÁ AGRICOLA SRL ha notificato copia della sentenza n. 763/17 del Tribunale di Isernia e che pertanto il termine per la proposizione dell'appello viene ad anticiparsi al successivo 13.12.2017;

TUTTO quanto premesso;

PRESO ATTO della propria competenza in merito all'atto;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE:

DELIBERA

DI APPELLARE LA SENTENZA N. 763/17 ESCLUSIVAMENTE PER LA CONDANNA ALLE SPESE NEI CONFRONTI DEL COMUNE nella causa promossa contro Bio for Energy dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso;

Nominare a tal fine quale proprio legale, l'avv. Carlo Moscato con studio a Isernia;

Dare mandato al Sindaco per il conferimento al legale della relativa procura;

Impegnare a tal fine l'importo di € 1.400,00 (contributo unificato € 1.138,50; bollo € 27,00 + € 15,00 notifica + € 200,00 spese trasferte) sul cap.1058 miss. 01.02.1 del bilancio ;

Con separata votazione unanime palese, dichiarare l'atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto leg.vo 267/2000.

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO AVV. ANTONINO MANCINI

Parere di copertura finanziaria:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 151 comma 4

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO AVV. ANTONINO MANCINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO AVV.ANTONINO MANCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-11-2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 23 NOV 2017 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 23 NOV 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 23 NOV 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA